

~~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2013, n. 410.~~

~~L.R. n. 1 dell'11.04.2013 recante "Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015" - Ripartizione sui capitoli delle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa delle seguenti missioni e programmi: missione 01, programma 01 - missione 12, programma 05 - missione 13, programma 07.~~

~~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2013, n. 411.~~

~~Variazione al Bilancio di Previsione 2013 - Legge Regionale n. 36 del 21/12/2012, art. 7 comma 1 lettera b): variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun Programma - Missione 01 - Programma 3 - Capitolo U03490 e capitolo di nuova istituzione U03491.~~

~~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2013, n. 412.~~

~~Adozione della Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro.~~

~~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2013, n. 413.~~

~~Legge 412/91 - Art. 44 - L.R. n. 39/01 - Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera - Deliberazione n. 232 del 26.02.2013 avente ad oggetto: "Integrazione al piano 2012 delle assunzioni a tempo indeterminato" - Richiesta chiarimenti.~~

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2013, n. 414.

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Approvazione Bando Misura 214 Azione 3 - "Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità" - Sottoazione b) - Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

VISTE le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 5 luglio 2005 n. 1380 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue successive modificazioni con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istituzionale della Giunta;

VISTE le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del 14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della Legge Regionale 31/2010, degli incarichi di direzione di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è

- stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
- VISTI i Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20/09/2005, n. 1974 della Commissione del 15/12/2006, n. 1290 del Consiglio del 21/06/2005 e loro ss.mm.ii.;
- VISTA D.G.R. n. 1345/2011 di presa d'atto delle modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013 approvate in consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 5.07.2011;
- VISTA la Decisione C(2013) 377 del 30.01.2013 che approva la revisione del P.S.R. Basilicata 2007/2013;
- VISTI i criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007/2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Basilicata 2007/2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e modificati il 16.10.2012;
- VISTA la scheda della Misura 214 azione 3 "Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità" sottoazione b) "Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione", contenuta nel P.S.R. Basilicata 2007/2013;
- VISTO il D.M. 22/12/2009 n. 30125 e ss.mm.ii. relativo alla Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e del programma di sviluppo rurale";
- VISTE la D.G.R. n. 519/2009 di approvazione delle procedure attuative delle Misure di Investimento e la D.G.R. 1774/2011 relativa alle Misure connesse alla Superficie del P.S.R. 2007/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTI i Decreti Legislativi n. 165/1999 e 188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in forza dei quali l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Basilicata;
- VISTA la D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di approvazione della Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del P.S.R. Basilicata 2007/2013;
- VISTA la Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del P.S.R. Basilicata 2007/2013, stipulata l'1 dicembre 2010;
- VISTA Circolare AGEA n. 39 del 30.10.2012 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2013";
- TENUTO CONTO del vigente Manuale delle procedure e dei controlli definite da AGEA - OP;
- VISTO il D.M. 20.12.2006 recante "Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura";
- VISTA la Determinazione n. 72/2010 del Titolare dell'Ufficio Monocratico dell'AGEA che, in applicazione del sopracitato D.M. 20 dicembre 2010, introduce l'obbligo di inserire la clausola compromissoria in tutti gli atti amministrativi AGEA che comportano l'erogazione di risorse previste dalla Politica Agricola Comune;
- RITENUTO necessario procedere all'emanazione del bando relativo alla Misura 214 azione 3 "Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità", sottoazione b) "Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione" contenuta nel P.S.R. Basilicata 2007/2013;
- CONSIDERATO che la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche di cui al presente Bando ammonta ad € 1.000.000,00 (unmilione);
- VISTO lo schema di Bando ed i relativi allegati redatti dal Responsabile di Misura;
- CONSIDERATO che in data 18 marzo 2013, lo schema di Bando in argomento è stato inoltrato all'Organismo Pagatore, all'Autorità Ambientale e alle Pari Opportunità fissando il

termine per le eventuali osservazioni di competenza al 22 marzo 2013;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Basilicata 2007/2013, prot. n. 54766 del 26 marzo 2013;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità Ambientale prot. n. 55517/8130 del 26 marzo 2013;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute da AGEA e che le stesse sono state recepite;

CONSIDERATO che nei termini indicati non sono pervenute osservazioni da parte delle Pari Opportunità;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare lo schema di Bando P.S.R. Basilicata 2007/2013 - della Misura 214 azione 3 "Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità" sottoazione b) "Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione", contenuta nel P.S.R. Basilicata 2007/2013 ed i relativi allegati quali parti integranti del testo;
3. di dare atto che la disponibilità finanziaria di risorse pubbliche a valere sul presente Bando, Misura 214 azione 3 sottoazione b) "Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione", ammonta ad € 1.000.000,00 (unmilione);
4. di dare atto che eventuali risorse che si rendessero disponibili per questa sottoazione b) potrebbero essere destinate alla sottoazione a) della stessa azione 3 "Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità" della Misura 214;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
6. di dare mandato alle competenti Strutture regionali, nel rispetto delle procedure di cui alla D.G.R. 519/2011, di curare i successivi adempimenti;

7. di procedere alla pubblicazione del Bando, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti web www.basilicatanet.it; www.basilicatapsr.it.



Basilicata 2007 | 2013

Bando Misura 214 "Pagamenti agroambientali" Azione 3 "Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità"

Sottoazione b) – Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione



**Programma di Sviluppo Rurale
Basilicata 2007/2013**

Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

REGOLAMENTO CE n.1698/05 e ss. mm. ii.

Regione Basilicata | Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013 Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza
adg.psr@regione.basilicata.it – www.basilicatapsr.it



INDICE

- Art. 1 - Premessa**
- Art. 2 Riferimenti normativi**
- Art. 3 Obiettivi della Misura/Azione**
- Art. 4 Descrizione tecnica**
- Art. 5 Soggetti beneficiari**
- Art. 6 Requisiti di ammissibilità**
- Art. 7 Localizzazione**
- Art. 8 Disponibilità finanziaria**
- Art. 9 Forma ed intensità del sostegno**
- Art. 10 Modalità e termini di presentazione delle domande**
- Art. 11 Modifica della domanda**
- Art. 12 Documentazione richiesta**
- Art. 13 Criteri di selezione**
- Art. 14 Istruttoria e selezione delle domande**
- Art. 15 Motivi di irricevibilità o esclusione**
- Art. 16 Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti**
- Art. 17 Impegni specifici collegati alla Misura**
- Art. 18 Controlli e pagamenti**
- Art. 19 Domanda di revoca**
- Art. 20 Comunicazioni**
- Art. 21 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi**
- Art. 22 Responsabile del procedimento**
- Art. 23 Informazione e Pubblicità**
- Art. 24 Clausola Compromissoria**
- Art. 25 Disposizioni finali**
- Art. 26 Allegati**

Art. 1 - Premessa

Il presente Bando si riferisce alla Misura n. 214 "**Pagamenti Agroambientali**" Azione 3 – Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità – Sottoazione b) – "Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione" del PSR Basilicata 2007-2013.

La natura del territorio regionale, la sua conformazione e le condizioni di relativo isolamento, hanno fatto sì che in molti microambienti siano state nel tempo selezionate e mantenute oltre specie, varietà, biotipi, ecotipi autoctoni anche razze autoctone caratteristiche, conservate generalmente in piccole aziende familiari che rischiano l'estinzione.

Le politiche di valorizzazione delle produzioni tipiche attuate negli ultimi anni hanno dimostrato invece che in ambienti come quelli collinari e montani della Basilicata è essenziale per la sopravvivenza delle aziende e per il mantenimento del territorio poter contare su azioni di recupero delle delle razze autoctone locali, al fine di avere la base produttiva necessaria alla promozione del territorio attraverso prodotti della tradizione agroalimentare lucana.

Art. 2 Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005, n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, n.679/2011,n.147/2012 e loro ss.mm.ii.;
- Decisione del Consiglio (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale e modificata con Decisione (2009/61/CE) del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
- Decisione della Commissione Europea n. C (2010) 1156 del 26 febbraio 2010 con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata per il periodo 2007/2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)736 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del PSR;
- Decisione della Commissione Europea n. C(2013) 377 del 30.01.2013che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013;
- Modifiche ai Criteri di selezione del 16.10.2012;
- Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del PSR Basilicata 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 1480/2009 e ss.mm.ii.;
- DGR n.1774/2011 "Disposizioni di semplificazione delle attività di istruttoria delle misure a superficie del PSR 2007-2013", modifica DGR 1480/2009,DGR 225/2010, DGR 519/2011 e DGR 1141/2011;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi anno 2010, del MIPAAF;
- D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di approvazione della Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013;
- Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013, stipulata il 1 dicembre 2010;
- D.G.R. n. 154 del 2/02/2010, che disciplina il regime di Condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1 gennaio 2010
- Reg. (CE) n. 73/2009 e D.M. n. 30125/2009 e ss.mm.ii.;
- Manuale delle procedure, dei controlli di AGEA OP Ed. 1.1 – anno 2011;
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";

- D.P.R 503/99;
- Circolare A.G.E.A. n. 39 del 30.10.2012 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2013".
- La Legge n.183 del 12.11.2011 , "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art.15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive";
- Direttiva n.14/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15 della Legge 12.11.2011 n.183;
- DLgsI n.5 del 09.02.2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

Art. 3 Obiettivi della Misura/Azione/Sottoazione b)

L'obiettivo specifico è:

1. Salvaguardare il patrimonio delle razze e/o popolazioni di specie animali riportate nella tabella C (ALLEGATO N.2);

La strategia operativa per la preservazione delle specie animali a rischio estinzione prevede oltre al sostegno per interventi di conservazione "in situ" delle razze anche un sostegno per interventi di mantenimento ex-situ da realizzarsi a cura di soggetti gestori del territorio aderenti a specifici programmi di conservazione. Inoltre l'azione sostiene l'obiettivo specifico di "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico" e contribuisce in modo complementare ed integrato rispetto alle altre azioni, a salvaguardare e valorizzare la biodiversità tutelando il patrimonio (genetico) di razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

In forma indiretta, inoltre, l'Azione contribuisce al mantenimento del paesaggio rurale essendo le razze animali oggetto di salvaguardia elementi in grado di rafforzare e mantenere l'identità storico culturale del territorio regionale.

Art. 4 Descrizione tecnica

L'azione 3 "Conservazione di risorse genetiche per la salvaguardia della biodiversità" della Misura 214 prevede due sottoazioni :

Sottoazione a) - Preservare risorse genetiche vegetali minacciate da erosione;

Sottoazione b) – Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione.

Questo Bando attua la sottoazione b).

Art. 5 Soggetti beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità

I beneficiari , alla data di rilascio informatico della domanda di aiuto devono :

- essere iscritti al Registro delle Imprese Agricole presso la CCIAA e possedere partita IVA;
- detenere le specie e le razze oggetto di impegno iscritte ai Libri genealogici o Registri anagrafici.

Art. 7 Localizzazione

L'intero territorio regionale, con priorità nelle macro-aree D1 (Aree ad agricoltura con modelli organizzativi più avanzati) e D2 (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo).

Art. 8 Disponibilità finanziaria

La Misura 214 – azione 3 - ha una dotazione finanziaria complessiva di € 1.000.00,00 per i cinque anni. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive saranno attribuite alla disponibilità finanziaria delle operazioni di cui al presente Bando mediante successivo atto.

Art. 9 Forma ed intensità del sostegno

I pagamenti massimi vengono erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adozione dell'impegno relativo alla presente sottoazione.

Sottoazione b) – Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione

Per le razze animali minacciate di erosione il premio è stato determinato pari a € 200/UBA, per compensare i costi aggiuntivi e/o i minori ricavi derivanti dall'adozione dell'impegno relativo alla presente tipologia di intervento .

Il calcolo delle UBA viene effettuato secondo quanto indicato nell'Allegato V del Reg.CE n.1974/06 e riportato nell'ALLEGATO n.3.

Coesistenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I premi erogati nell'ambito della Tipologia di intervento b) - Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione sono cumulabili con tutte le altre azioni agroambientali.

I premi erogati nell'ambito della Tipologia di intervento b) - Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione con i benefici concessi ai sensi dell'art. 68 del Reg. CE 73/2009 in quanto non si riscontrano sovrapposizioni tra le due tipologie di sostegno pubblico.

I beneficiari della presente sottoazione possono partecipare anche alla sottoazione a) Preservare risorse genetiche vegetali minacciate da erosione

Clausola di revisione

Si precisa che l'impegno quinquennale del presente bando si sviluppa in un arco temporale che va oltre il termine del periodo di programmazione in corso. L'art.46 del Reg. CE 1974/2006 modificato dal paragrafo 7 del Reg. CE 679/2011 introduce, a partire dal 2012, una clausola di revisione al quadro giuridico della futura programmazione. La suddetta clausola dovrà essere tenuta in considerazione nelle domande di aiuto iniziali per i nuovi contratti pluriennali agro-ambientali. Qualora tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Con l'adesione al bando il beneficiario accetta quanto stabilito dalla clausola di revisione.

Art. 10 Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli imprenditori agricoli che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "Fascicolo aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda, utilizzando le procedure esposte nell'area riservata del portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (da ora in poi denominato SIAN), il titolare o il legale rappresentante dell'azienda può costituire/aggiornare il fascicolo aziendale presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola (da ora in poi denominato CAA) convenzionato da AGEA, previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo Pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli dell'Organismo Pagatore territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it).

Modalità di compilazione e presentazione delle domanda tramite portale SIAN

Il Beneficiario deve presentare la domanda in **forma telematica**, a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul BUR, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN (per il primo accesso si rimanda all'allegato 1 della Circolare AGEA n.39 del 30/10/2012) per il tramite di, un CAA, accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento (domanda contestuale), presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011. La medesima domanda vincola il Beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni in essa sottoscritti.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande compilate con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico del SIAN.

L'utente accreditato, completata la fase di compilazione della domanda, e dopo la stampa definitiva della domanda contrassegnata con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Per l'annualità 2013, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **15 maggio 2013**.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2013., della domanda di aiuto/pagamento, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1122/2009, pertanto, sono ricevibili le domande di aiuto/pagamento, rilasciate dal portale SIAN, fino al **10 giugno 2013**. La presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo del contributo cui avrebbe avuto diritto il Beneficiario se avesse presentato domanda entro il 15 maggio 2013.

La trasmissione cartacea della domanda firmata unitamente alla documentazione richiesta all'art.12 dovrà essere presentata ad ARBEA –Via della Chimica 103,85100 Potenza entro il **25 giugno 2013**.

Art. 11 Modifica della domanda

Ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, sono possibili modifiche della domanda di aiuto/pagamento iniziale, entro il **31 maggio 2013**

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifica dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento
- modifica o aggiunta dei codici di allevamento dichiarati

Qualora le modifiche di cui sopra siano connesse a documenti giustificativi o contratti già presentati, è necessario procedere anche alla modifica degli stessi.

Nel caso in cui il Beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui sopra, non sono autorizzate con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e si prende in considerazione la domanda iniziale.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del Reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2012 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2013.

Le domande di modifica pervenute oltre il 10 giugno 2013, sono irricevibili.

Art. 12 Documentazione richiesta

In allegato alla domanda di aiuto cartacea gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Certificazione APA attestante il numero dei capi posseduti e iscritti ai relativi Libri genealogici o Registri Anagrafici alla data di presentazione della domanda riportante il codice di allevamento, matricola dei capi, età e razza;
2. Copia del documento di identità in corso di validità

Art. 13 Criteri di selezione

I criteri di selezione del PSR relativamente alla misura di cui al presente bando, presentati in occasione del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007/2013 del 1/12/2011 e adottati dall'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 –sono i seguenti:

Criteri di selezione Sottoazione b) – Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione

Criteri di selezione	Punteggio
Localizzazione in siti della Rete Natura 2000 o in aree	30

protette	
Localizzazione in aree Zone Vulnerabili ai Nitrati	15
Localizzazione nelle macro-aree D1 e D2	45
Recupero di razze locali ricomprese in un progetto di valorizzazione delle aree rurali.	10

A parità di punteggio sarà data priorità al beneficiario più giovane di età.

Art. 14 Istruttoria e selezione delle domande

Per ogni singola domanda le fasi di istruttoria e validazione saranno a cura del Responsabile di ARBEA, compresa la documentazione presentata al CAA, tramite consultazione del Fascicolo Aziendale.

Al termine del processo conclusivo di istruttoria, verrà predisposto il relativo verbale e gli elenchi relativi alle:

1. elenco domande pervenute;
2. domande di aiuto ammissibili e finanziabili;
3. domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
4. domande di aiuto non ammissibili, con le relative motivazioni.

Per quanto non espresso si rimanda alle Procedure attuative delle Misura connesse alla superficie (DGR n.1774/2011).

Art. 15 Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando;
- le domande iniziali/modifica rilasciate oltre il 10giugno 2013 sono irricevibili.

Art. 16 Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

Le domande ritenute ammissibili saranno inserite in una graduatoria unica regionale.

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine decrescente di graduatoria fino al concorso delle risorse assegnate.

Gli esiti dell'istruttoria (ammessi e non ammessi), saranno pubblicati a cura di Arbea. I richiedenti potranno eventualmente ricorrere entro 15 giorni dalla data pubblicazione inviando istanza di ricorso ad Arbea. In assenza di ricorsi le graduatorie hanno carattere definitivo. In presenza di ricorsi si procederà al riesame delle domande interessate, nel rispetto della normativa vigente ed alla successiva riapprovazione e ripubblicazione della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria definitiva a cura del RdM vale come notifica degli esiti agli interessati.

Per quanto non espresso, si rimanda alle Procedure Attuative delle Misure connesse alla Superficie (DGR n. 1774/2011).

Art. 17 Impegni specifici collegati alla Misura

Nell'ambito della **Sottoazione b) – Tutelare e conservare razze animali locali in via di estinzione** per la tutela delle razze animali i beneficiari si impegnano a:

- allevare in purezza i capi appartenenti alle razze e/o popolazioni animali minacciate di erosione di cui alla successiva tabella C ed iscritti nel rispettivo Libro Genealogico/Registro Anagrafico, per il numero di UBA per il quale è riconosciuto l'aiuto;
- allevare le suddette specie animali per il quinquennio di impegno ;
- la consistenza delle UBA dichiarate in domanda deve essere mantenuta per tutta la durata di concessione del premio, pena la decurtazione parziale o totale del premio con l'aggiunta di sanzioni ove previsto.
- provvedere a far iscrivere i nuovi nati nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici o registri riproduttori;
- mantenere la consistenza minima dell'allevamento (consistenza dichiarata nella prima annualità di impegno), con riferimento agli animali minacciati . Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda. In caso di sostituzione di capi nell'allevamento, dovuta al normale avvicendamento dei capi per ragioni anagrafiche va data comunicazione al RdM entro 10 giorni dall'evento e deve essere aggiornato il Fascicolo Aziendale nei modi e nei termini di legge.

I beneficiari ammessi all'aiuto delle predette tipologie di intervento devono inoltre impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo, e inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a rispettare, per tutto il periodo d'impegno, gli obblighi previsti dal PSR Basilicata 2007-2013 per l'azione 3 della Misura 214;
- a rispettare, sull'intera azienda, gli impegni relativi al regime di condizionalità in Basilicata di cui agli articoli 4, 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg.CE 73/2009, nonché i requisiti minimi di cui al Reg.CE 1974/2006 relativo all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale come da Fascicolo Aziendale da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall' Organismo Pagatore e per tutti i pagamenti connessi a tale operazione;
- a presentare l'eventuale documentazione integrativa ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

Art. 18 Controlli e pagamenti

I controlli, a cura dell'Organismo Pagatore AGEA, da operare sulle domande dovranno garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità, dei requisiti minimi e del corretto utilizzo dei criteri di selezione. Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse, e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento un acconto fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Art. 19 Domanda di revoca

La domanda contestuale di aiuto/pagamento, o una parte di essa, può essere revocata per iscritto, può essere inoltrata in qualsiasi momento, a condizione che non sia stato comunicato al beneficiario una irregolarità o l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

I medesimi soggetti responsabili dell'istruttoria sulla domanda iniziale verificano la richiesta di revoca presentata dal Beneficiario.

La presentazione della domanda di revoca segue le modalità di trasmissione previste dalle procedure AGEA.

Art. 20 Comunicazioni

Sono previste tre tipologie di comunicazioni:

- 1) Richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) Comunicazione ai sensi dell'art. 44 Reg (CE) 1974/2006 e s.m.i., relativa alla cessione di azienda;
- 3) Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i., relativa a casi di forza maggiore;

1) Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di aiuto/pagamento è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) In merito alla "**cessione di azienda**", dove per cessione d'azienda si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, un'azienda non può essere ceduta nella sua totalità ad dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso. Pertanto, nessun aiuto può essere erogato al cedente in relazione all'azienda ceduta..

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere erogato al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di subentro (atto di cessione), il cessionario informa il Responsabile di Misura e l'OP dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dal Responsabile di Misura;
- c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

In conformità a quanto previsto dalla normativa, dopo che il cessionario ha notificato al Responsabile di Misura e all'OP la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto:

- i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
- ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
- iii. l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore ad un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni, ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra.

3) Nei **casì di forza maggiore**, per la presentazione della *Comunicazione* ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.¹, fornendo indicazioni per la presentazione della "*Comunicazione resa ai sensi dell'47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.*", e per la documentazione probante, al fine di consentire il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione. In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, e la relativa documentazione probante:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da** *certificato di morte*;
- b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da** *eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale*;
- c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da** *provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate*;
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da**:
 - o provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa,
 - o certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **epizoozia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, comprovata da certificato dell'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del D.lsg.n.196/99, che attestino la presenza dell'epizoozia;

Come definita nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anomale, indipendenti dall'operatore, le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va per tanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". La documentazione probante deve essere notificata al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, **entro 30 giorni** lavorativi, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento, ai sensi dell'art. 33 par. 2 del Reg. CE 963/03.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore lettera a) *Decesso del Beneficiario*, e lettera b) *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto**

¹ Art. 31 Reg. CE n. 73/2009.

proprietario, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel presente Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 21 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

Gli Organismi Pagatori sono responsabili dell'applicazione di **riduzioni** ed **esclusioni**, conseguenti alle attività di controllo.

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di *controllo amministrativo e/o in loco*, dovessero essere rilevate **infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate **riduzioni** degli aiuti, fino all'**esclusione** degli stessi, (Reg. CE 65/2011) secondo quanto disciplinato da apposito Manuale a cura dell'Organismo Pagatore, e, se del caso, sanzioni, con il relativo **recupero** delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario ed al Responsabile di Misura.

Il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca, recupero, sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'Organismo Pagatore e se l'errore non era normalmente rilevabile dal Beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

L'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni (quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede). Compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12,00 euro, al netto degli interessi, per Beneficiario e per periodo di erogazione. Ugualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12,00 euro.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";
- D.M. Mipaf n. 30125 del 22/12/2009 e ss. Mm. e ii. recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Reg. (CE) n. 65/2011 "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale";
- Reg. (CE) 73/2009 "Norme comuni relativi ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori" e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 ed abroga il Reg. CE n. 1782/2003;
- D.L. n.5/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Art. 22 Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicultura Produttiva.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente protempore dell' Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico Sviluppo Rurale di ARBEA.

Art. 23 Informazione e Pubblicità

I dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il presente Bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatapsr.it), sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it) e sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sul sito ARBEA www.arbea.basilicata.it.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007- 2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI). Per informazioni rivolgersi:

- al Responsabile di Misura – Ufficio Produzioni vegetali e Silvicultura produttiva aperto al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì.
- all'Ufficio Autorizzazione e Servizio Tecnico Sviluppo Rurale di ARBEA aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì, telefono: 0971/601539 (sede di Potenza), 0835-330666 (sede di Matera), 0975-354280 (sede di Tramutola).

Art. 24 Clausola Compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni D.M. Mipaf del 20 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio e s.m.i.. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it

Art. 25 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia, che non abbia in oggetto la domanda di pagamento, è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza. Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;

- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Art. 26 Allegati

Allegato N. 2 - Tabella C; Allegato N. 3 Tabella di conversione UBA.

ALLEGATO N.2

Tabella C - Elenco delle razze e/o popolazioni animali minacciate di erosione

Specie	Razze e/o Popolazioni iscritte ai Libri Genealogici di razza e/o ai Registri Anagrafici di popolazione	Premio (Euro/UBA)
Equina	Murgese	200
	MartinaFranca (asinina)	200
Ovina	Gentile di Puglia	200
	Leccese	200
Caprina	Garganica	200
	Jonica	200
Suina	Suino nero lucano	200

ALLEGATO N.3*ALLEGATO V* del Reg. CE n.1974/06:**TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME (DI CUI ALL'ARTICOLO 27,PARAGRAFO 13)**

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,003 UBA